



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo

Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Statali della Provincia  
di Viterbo  
- LORO SEDI -

OGGETTO: Personale A.T.A. - conferimento di incarichi annuali da terza fascia su disponibilità residue - a.s. 2024-2025.

Si comunica che questo Ufficio ha concluso le operazioni di nomina per le supplenze annuali del personale A.T.A..

Pertanto risultando esaurite, per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, le graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e le graduatorie provinciali ai sensi del D.M. n. 75 del 19 aprile 2001, le SS.LL. sui posti rimasti disponibili potranno conferire supplenze fino al 30 giugno 2025 attingendo **esclusivamente** al personale inserito nelle graduatorie di terza fascia D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 includendo anche, limitatamente alle supplenze annuali, il personale di ruolo che si avvale dell'ex art. 59, ora art. 70, del CCNL comparto scuola.

Per il solo profilo di assistente tecnico si potranno conferire supplenze mediante lo scorrimento dalle graduatorie d'istituto di prima e successivamente di terza fascia includendo anche, limitatamente alle supplenze annuali, il personale di ruolo che si avvale dell'ex art. 59, ora art. 70, del CCNL comparto scuola.

Si ricorda che l'art. 61, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 prevede che: *“I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie”*.

Ai sensi dell'art. 70 c. 1: *“Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o - a parità di Area - di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”*. Perdendo la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell'anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato, dovrà pertanto, al fine di non essere trasferito d'ufficio, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.

Si richiama l'attenzione sull'indicazione posta nella nota MIM prot. 115135 del 25/07/2024: ***[L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio]***.

Si segnala che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Pertanto, le SS.LL. non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

## Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo

78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Per le supplenze dalle graduatorie di terza fascia, si ricorda **l'obbligatorietà degli adempimenti connessi all'atto del primo rapporto di lavoro**: art. 6, commi da 11 a 15 del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024. Pertanto, all'atto della nomina, si invita le SS.LL. a verificare l'esistenza della convalida dei dati e degli eventuali provvedimenti adottati da altri Istituzioni scolastiche e, in mancanza di convalida, a procedere nel controllo dei dati contenuti nella domanda, a validare o rideterminare i relativi punteggi e posizioni nonché emettere i provvedimenti conseguenti.

**Le SS.LL. daranno conseguente comunicazione di tutti i provvedimenti alle istituzioni scolastiche e a questo Ufficio.**

**Tutte le nomine, annuali e temporanee, dovranno comunque essere trasmesse in copia a questo Ufficio per i controlli del caso.**

**IL DIRIGENTE**

**F.to Dott. Daniele PERONI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*